

Spett. le
CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

Oggetto: Documento di consultazione “ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 5-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 OTTOBRE 2007, N. 179, IN MATERIA DI NUOVO SISTEMA DI RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE” del 8 gennaio 2016.

Con la presente si fa seguito al documento di consultazione in oggetto rispetto al quale l’intestata Autorità invitava i soggetti interessati a far pervenire, nel termine del 8 febbraio 2016, eventuali osservazioni.

Il documento in questione si inserisce nel percorso di realizzazione, in seno alla Consob, di un nuovo Organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra investitori e professionisti, previsto anche dal progetto “Carta degli investitori”, Tavolo di lavoro tra la Consob e le Associazioni dei consumatori, chiamato nel corso del 2013 ad avviare un percorso congiunto per la definizione di un complesso di servizi formativi, informativi e di tutela dei risparmiatori.

Avendo Adiconsum sin da subito preso parte alle iniziative che da esso sono derivate, si ritiene di voler ulteriormente apportare il proprio contributo, prendendo parte alla consultazione *de qua* al fine di rappresentare quanto segue.

Si ritiene di seguire il reticolato normativo al fine di riportare in maniera più organica le osservazioni.

Art. 3. (Adesione degli intermediari all’Organismo)

L’articolo in commento non riporta espressamente nel testo normativo la sanzione prevista nel caso di mancata adesione da parte degli intermediari.

Si sottolinea l’opportunità, anche al fine di una maggiore completezza ed efficace funzione deterrente, di esplicitare le conseguenze sul piano sanzionatorio nel caso di mancata adesione all’Organismo.



Al comma 4 poi si ritiene di valutare l'opportunità di inserire la previsione secondo cui gli intermediari, oltre a gestire i reclami in base agli orientamenti dell'Organismo "adottino misure organizzative interne atte ad assicurare l'applicazione dei principi espressi negli orientamenti dell'Organismo". Ciò al fine di assicurare una maggiore compliance ai principi che si consolideranno grazie ai provvedimenti emanati.

Art. 4. (Ambito di operatività dell'Organismo)

Circa l'articolo in questione si rammenta l'opportunità di valutare in questa sede l'applicazione (e dunque le regole di competenza reciproca) della normativa antitrust (in particolare quella relativa alle Pratiche Commerciali Scorrette di cui agli artt. 18 e ss. del Codice del Consumo). Stante il consolidamento del riparto di competenze in materia tra le diverse Autorità, l'esperienza in contesti simili suggerisce oggi di valutare a priori se questo Organismo di Consob riterrà di applicare anche la citata disciplina e in che modo riterrà di promuovere forme di collaborazione con l'AGCM. Ipotesi queste ultime che si auspica vengano debitamente tenute in considerazione perché fortemente protezionistiche e coerenti con il quadro di tutela generale ad oggi creatosi in materia di tutela dei consumatori in Italia.

Si consiglia inoltre di valutare se possano rientrare nell'ambito di operatività dell'Organismo, i rapporti negoziali facenti capo alle materie di competenza della COVIP.

Articolo 5 (Composizione del collegio)

Si suggerisce di precisare se anche i membri supplenti debbano trovarsi nelle stesse condizioni di assenza di conflitto di interessi dei membri effettivi. Inoltre già nel testo della norma, per maggior chiarezza, sarebbe opportuno esplicitare che l'intervento dei membri supplenti è previsto anche nel caso di necessità legate al flusso di ricorsi.

Articolo 10 (Condizioni di ricevibilità)

Pur consapevoli della maggiore difficoltà della materia oggetto del contendere, si ritiene che "sessanta giorni" sia un termine eccessivo per offrire risposta al reclamo dell'investitore. Si chiede che il termine previsto sia massimo di 45 giorni.

Articolo 11 (Avvio e svolgimento del procedimento)

Circa le modalità di presentazione del reclamo, si conviene con l'intento dell'intestata Autorità di voler massimizzare la gestione pratica dei procedimenti anche attraverso il ricorso a strumenti telematici. Tuttavia, dal punto di vista pratico, si ritiene che escludere la



possibilità di poter presentare in modalità cartacea il ricorso sia preclusiva di un accesso garantito a tutti i consumatori, soprattutto coloro i quali non presentano ancora una tale grado di evoluzione informatica.

Sarebbe dunque opportuno, oltre che proceduralmente corretto, prevedere anche questa modalità alternativa di presentazione del reclamo.

Per quanto riguarda la previsione del comma secondo circa la possibilità di inviare – o meno – copia del ricorso all’intermediario si propone di eliminare detta alternativa e prevedere quale unica modalità operativa la trasmissione da parte della Segreteria dell’Organismo del ricorso all’Intermediario.

Articolo 12 (Irricevibilità e inammissibilità del ricorso)

Sarebbe opportuno chiarire espressamente già in questa sede se vi debba essere corrispondenza tra il contenuto del reclamo presentato preventivamente all’intermediario e contenuto del ricorso al fine di codificare chiaramente una regola che eviterebbe poi all’atto pratico problemi procedurali ad esempio di irricevibilità.

Tutto ciò premesso, plaudento ancora una volta all’iniziativa posta in essere e con la speranza che ciò possa effettivamente ed efficacemente apportare un rimedio alla gravosa posizione di squilibrio in cui versa, ancora oggi, il consumatore sul mercato dei prodotti finanziari, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Segretario Nazionale
Francesco Ferroni

